



CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI ARESE – DURATA 01.05.2016/31.12.2019 - CON PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 125, COMMI 10 E 11, D. LGS. N. 163/2006 E DEGLI ARTT. 72 SS. REGOLAMENTO COMUNALE DEI CONTRATTI (CIG Z3F181E858).

PIATTAFORMA S.IN.TEL (Sistema di Intermediazione Telematica) – ID _____

Articolo 1 – Oggetto del servizio – Quadro attuale delle garanzie assicurative attive

L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo professionale a favore del Comune di Arese, consistente nelle attività di assistenza, consulenza e gestione del programma assicurativo globale del Comune, finalizzato all'individuazione dei prodotti assicurativi più idonei a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi, l'assistenza – ove occorra – in fase di gara, la stipulazione e la gestione dei contratti assicurativi, la gestione e la liquidazione dei sinistri ed ogni ulteriore attività correlata alle precedenti.

L'attività è disciplinata dalla normativa vigente in materia, in particolare dal D. Lgs. 7.09.2005 n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private.

In via principale e non esaustiva, si elencano di seguito le attività che il broker dovrà svolgere:

a) Monitoraggio del programma assicurativo

Il Broker deve assumere l'impegno a garantire un costante monitoraggio del programma assicurativo del Comune di Arese, affinché questo conservi nel tempo la sua efficacia tecnica e l'equilibrio dei costi, con predisposizione degli aggiornamenti e/o modifiche necessarie, ferma restando la necessità della preventiva autorizzazione dell'Amministrazione espressa nei modi di legge. Allo scopo di garantire un efficace monitoraggio, è richiesto al broker di:

1. predisporre entro il mese di gennaio di ogni anno specifica relazione riferita alla gestione svolta nell'anno precedente contenente:
 - a) l'analisi delle polizze, con il rapporto premi/sinistri per ciascuna polizza;
 - b) la verifica del programma assicurativo e un parere circa la congruità e l'efficacia delle coperture assicurative in essere;
2. proporre progetti assicurativi in occasione di innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, miglioramenti riscontrati sul mercato assicurativo, specificando anche i tempi e le procedure per l'eventuale modifica dei contratti assicurativi in essere o a scadenza. I termini entro i quali tali progetti dovranno essere prodotti potranno essere dettati dalle stesse norme, nelle ipotesi di innovazioni legislative o saranno da concordare nelle ipotesi di evoluzioni giurisprudenziali e miglioramenti riscontrati sul mercato assicurativo. La predisposizione di specifici progetti assicurativi su determinate problematiche potrà derivare anche da richieste provenienti dal Comune. Qualora nell'ambito del monitoraggio del programma assicurativo, il broker ritenga di proporre la disdetta o la modifica di alcune polizze dovrà comunicarlo al Comune di Arese con congruo anticipo, allo scopo di consentire al Comune stesso di attivare tutte le procedure di gara necessarie per l'affidamento della nuova copertura assicurativa.

Comune di Arese

Via Roma 2 - 20020 Arese MI
Codice fiscale e partita IVA 03366130155
tel. 02.935271 - fax 02.93580465
www.comune.arese.mi.it
p.e.c. protocollo@cert.comune.arese.mi.it



b) Analisi dei rischi in capo al Comune di Arese : l'attività richiesta consiste nella valutazione dei rischi assicurabili, partendo dall'analisi e dalla valutazione dei rischi attinenti all'espletamento delle attività istituzionali e all'assetto normativo di riferimento.

c) Assistenza nella gestione dei contratti assicurativi

Il Broker deve assumere l'impegno a garantire l'assistenza nella gestione dei contratti assicurativi, comprese le polizze già in corso alla data di inizio dell'incarico, consistente in:

1. segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, di eventuali problematiche emergenti e indicazione delle possibili soluzioni;
2. controllo sulla corretta emissione delle polizze e delle relative appendici;
3. segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti (almeno 60 giorni prima della scadenza);
4. pagamento dei premi assicurativi: l'Amministrazione provvederà alla liquidazione dei premi alla società di brokeraggio che risulterà aggiudicataria del servizio, previa indicazione da parte del broker dei dati necessari per effettuare i predetti pagamenti. La società provvederà a versare il corrispettivo alla Compagnia di Assicurazione e ad inviare al Comune gli originali delle polizze o delle appendici opportunamente quietanzate. Il pagamento effettuato al broker avrà effetto liberatorio.

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. I caso di inadempimento degli obblighi di cui al predetto art. 3 si applicherà la clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ..

d) Gestione dei sinistri passivi e attivi

Il Broker deve assumere l'impegno a garantire la gestione dei sinistri passivi e attivi consistente in:

1. assistenza tecnica per apertura, gestione e successiva liquidazione dei sinistri;
2. report almeno semestrali (e comunque su richiesta dell'Ente) sullo stato dei sinistri contenente l'indicazione di quelli liquidati, riservati e dichiarati senza seguito, e ove opportuno corredato da valutazioni tecniche e proposte;
3. dettagliata statistica annuale dei sinistri occorsi che consenta una più precisa interpretazione dei fenomeni di sinistrosità, l'indicazione degli interventi effettuati o degli interventi auspicabili, i costi, gli eventuali risparmi conseguiti e le strategie da attuare nel breve e medio termine:

In caso di sinistri che si collocano per entità sopra la soglia di franchigia o scoperto previsti dalle singole polizze, il broker si impegna a monitorare e valutare, in supporto all'Ente, il corretto operato della Compagnia.

La gestione deve essere garantita anche per i sinistri che, accaduti precedentemente all'aggiudicazione del presente appalto, non siano ancora stati definiti al momento dell'aggiudicazione stessa.

e) Formazione e aggiornamento del personale comunale

Il Broker deve assumere l'impegno a garantire il programma di formazione ed aggiornamento del personale comunale addetto alla gestione dei contratti assicurativi, da svolgersi, con l'indicazione delle relative modalità e termini, sulle problematiche assicurative connesse all'attività dell'Ente, sul contenuto dei principali contratti assicurativi e sulle novità legislative e giurisprudenziali in materia di



assicurazioni.

f) Referente del Broker e staff di interfaccia con il Comune di Arese

Il Broker deve assumere l'impegno a garantire l'indicazione del Referente del servizio, avente adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio stesso, che risponderà per qualsiasi problematica di consulenza e assistenza assicurativa del Comune.

Il Referente del servizio dovrà inoltre garantire il corretto svolgimento del servizio, indicando le fasce di presenza ordinaria e le modalità per essere contattato dagli uffici del Comune anche in caso di urgenza. Il Referente del servizio dovrà recarsi presso gli uffici del Comune di Arese tutte le volte in cui ne verrà fatta richiesta.

Nel caso di assenza del referente del servizio, dovrà essere individuato un sostituto che dovrà possedere analoga professionalità ed esperienza nello svolgimento del servizio.

Sarà altresì oggetto di valutazione l'indicazione dei nominativi del staff di interfaccia con gli uffici del Comune di Arese, che dovrà essere composto da personale (almeno due operatori) con specifiche competenze in materia di contratti assicurativi e provata esperienza nella gestione dei sinistri. Lo staff di interfaccia dovrà operare in stretta collaborazione con gli uffici del Comune di Arese.

Si richiede che l'individuazione del referente e dello Staff Tecnico sia documentata allegando i curricula relativi.

g) Predisposizione di un programma assicurativo

Il Broker deve assumere l'impegno a garantire uno specifico programma assicurativo, da dettagliare entro il termine dell'anno di affidamento del servizio (in considerazione della recente gara per l'affidamento dei contratti assicurativi), aderente all'ottimizzazione delle coperture e alla riduzione dei costi, mediante:

1. analisi tecnico-assicurativa delle polizze in essere, in relazione allo stato dei rischi esistenti ed individuazione degli eventuali rischi scoperti;
2. studio delle innovazioni legislative e delle evoluzioni giurisprudenziali;
3. nuove proposte del mercato assicurativo.

h) Assistenza tecnica alla redazione dei capitolati e dei documenti delle gare di affidamento dei servizi assicurativi

Il Broker deve assumere l'impegno a garantire l'assistenza tecnica nella redazione dei Capitolati d'Oneri e nella predisposizione dei documenti di gara inerenti i servizi assicurativi del Comune di Arese e l'assistenza nello svolgimento delle procedure e la valutazione delle offerte.

i) Servizi aggiuntivi e migliorie

Costituiscono ulteriori obbligazioni a carico dell'Aggiudicatario i servizi proposti in aggiunta a quelli obbligatoriamente richiesti, nonché eventuali migliorie, solo se ritenuti di interesse per l'Amministrazione Comunale.

In fase di esecuzione dell'appalto il Comune di Arese si riserva la facoltà di verificare che quanto indicato nell'offerta tecnica dell'Aggiudicatario in relazione ai punti sopra descritti e ad ogni altro

Comune di Arese

Via Roma 2 - 20020 Arese MI
Codice fiscale e partita IVA 03366130155
tel. 02.935271 - fax 02.93580465
www.comune.arese.mi.it
p.e.c. protocollo@cert.comune.arese.mi.it



elemento migliorativo offerto venga realmente posto in essere. A tale scopo il Committente potrà condurre tutte le verifiche e acquisire tutta la documentazione ritenuta utile. La mancata corrispondenza costituirà titolo per l'applicazione delle penali, così come previsto all'art. 9 del presente Capitolato.

Le polizze ed i relativi premi (per l'annualità in corso e per l'intero periodo) a garanzia dei rischi relativi alle attività istituzionali del Comune di Arese, aggiudicate con recente gara per il periodo 31.12.2015 – 31.12.2020 (con facoltà di rinnovo per ulteriori anni 1) sono i seguenti:

Lotto	PREMIO ANNUO <u>IMPONIBILE</u> IN CORSO	PREMIO ANNUO <u>LORDO</u> IN CORSO	VALORE LORDO CONTRATTI ASS.TIVI 5 ANNI	Aggiudicatari a	Agenzia (ove presente)
1) Polizza Property All Risks	€ 17.977,20	€ 21.900,71	€ 109.503,55	UnipolSai Assicurazioni Spa – sede legale Bologna, via Stalingrado n. 45 – P. IVA 00818570012	MTR Assicurazioni Srl – sede legale Senago (MI) Via Cavour n. 1 – P. IVA 06120580961
2) Polizza RCT/O	€ 57.791,41	€ 70.650,00	€ 353.250,00	Lloyd's di Londra – Sindacato dei Lloyd's AWH – sede legale Londra (GB), Lime Street – Sede legale per l'Italia: Milano, Corso Garibaldi n. 86 - C.F./P. IVA 07585850584	Coverholder: ASSIGECO SRL - Via C Crivelli n. 26 - Milano C.F./P. IVA 08958920152
3) Polizza RC Patrimoniale	€ 4.008,18	€ 4.912,02	€ 24.560,10	AIG EUROPE LIMITED – sede legale Londra (GB), Fenchurch Street 58 The Chartis Building. Rappresentanza Generale per l'Italia: sede legale in Milano, Via della Chiusa n.	



				2 – C.F./P. IVA 08037550962	
4) Polizza Tutela Legale	€ 4.329,90	€ 5.250,00	€ 26.250,00	UnipolSai Assicurazioni Spa – sede legale Bologna, via Stalingrado n. 45 – P. IVA 00818570012	MTR Assicurazioni Srl – sede legale Senago (MI) Via Cavour n. 1 – P. IVA 06120580961
5) Polizza Infortuni	€ 1.765,85	€ 1.810,00	€ 9.050,00	UnipolSai Assicurazioni Spa – sede legale Bologna, via Stalingrado n. 45 – P. IVA 00818570012	MTR Assicurazioni Srl – sede legale Senago (MI) Via Cavour n. 1 – P. IVA 06120580961
6) Polizza RCA Libro Matricola	€ 15.609,97	€ 17.808,35	€ 89.041,75	UnipolSai Assicurazioni Spa – sede legale Bologna, via Stalingrado n. 45 – P. IVA 00818570012	MTR Assicurazioni Srl – sede legale Senago (MI) Via Cavour n. 1 – P. IVA 06120580961
TOTALI	€ 101.482,51	€ 122.331,08	€ 611.655,40		

Articolo 2 – Durata e luogo di esecuzione del servizio

L'affidamento ha durata **dal 01.05.2016 al 31.12.2019** (per un totale di mesi 44 – dicesi quarantaquattro), ferma restando la facoltà di proroga alle condizioni inizialmente pattuite e per il tempo strettamente necessario all'espletamento di nuova gara d'appalto per un massimo di ulteriori 6 mesi e in ogni caso alle condizioni e verificata la presenza dei presupposti previsti dalla normativa nazionale e comunale vigente in materia.

In ogni caso, il broker che risulterà aggiudicatario del servizio dovrà assicurare, alla scadenza del contratto, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, la prosecuzione delle attività per almeno 120 giorni, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo broker o alla stessa Amministrazione.

L'incarico cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l'iscrizione all'albo dei mediatori per cancellazione o in seguito a sanzione disciplinare e il broker potrà essere dichiarato decaduto dall'affidamento laddove sia soggetto a sanzione penale o a sanzione amministrativa in seguito a gravi violazioni di leggi e di regolamenti vigenti.

L'appalto è sottoposto alla condizione dell'esito positivo di un periodo di prova della durata di tre mesi a partire dalla data del predetto inizio.

Comune di Arese

Via Roma 2 - 20020 Arese MI
Codice fiscale e partita IVA 03366130155
tel. 02.935271 - fax 02.93580465
www.comune.arese.mi.it
p.e.c. protocollo@cert.comune.arese.mi.it



Qualora tale periodo di prova desse esito negativo, è facoltà dell'Amministrazione:

- a) recedere dal contratto, senza altra formalità che quella di trasmettere il proprio insindacabile ed incondizionato giudizio a mezzo raccomandata a.r. entro il mese successivo al compimento del periodo di prova;
- b) affidare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

L'Aggiudicatario rimane comunque impegnato a proseguire il servizio, su richiesta dell'Amministrazione, almeno per tutto il mese successivo a quello in cui è stata inviata la disdetta.

Il luogo di esecuzione della prestazione contrattuale sarà, in base al tipo di attività necessaria, presso la/le sede/i dell'Aggiudicatario del servizio così come, ove occorra, presso la sede della Stazione Appaltante.

Articolo 3 – CONDIZIONI GENERALI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E RESPONSABILITÀ DEL BROKER

I. Referente del broker e staff di interfaccia con il Comune di Arese

Il broker aggiudicatario indicherà, in sede di gara nella propria offerta tecnica, il Referente del servizio, avente adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio stesso, che risponderà per qualsiasi problematica di consulenza e assistenza assicurativa del Comune.

Il Referente del servizio dovrà inoltre garantire il corretto svolgimento del servizio, indicando le fasce di presenza ordinaria e le modalità per essere contattato dagli uffici del Comune anche in caso di urgenza. Il Referente del servizio dovrà recarsi presso gli uffici del Comune di Arese tutte le volte in cui ne verrà fatta richiesta.

Nel caso di assenza del referente del servizio, dovrà essere individuato un sostituto che dovrà possedere analoga professionalità ed esperienza nello svolgimento del servizio.

Il Broker assicurativo aggiudicatario indicherà, in sede di gara nella propria offerta tecnica, i nominativi dei componenti lo staff di interfaccia con gli uffici del Comune di Arese. In ogni caso lo staff di interfaccia dovrà essere composto da personale (almeno due operatori) con specifiche competenze in materia di contratti assicurativi e provata esperienza nella gestione dei sinistri. Lo staff di interfaccia dovrà operare in stretta collaborazione con gli uffici del Comune di Arese.

II. Condizioni generali

Il broker si impegna ad eseguire il servizio secondo i contenuti del presente Capitolato speciale e dell'offerta tecnica presentata in sede di gara con diligenza e nell'esclusivo interesse del Comune di Arese.

Nessuna operazione comportante modifiche di contratti, anche se di carattere amministrativo, nonché di obblighi precedentemente assunti dall'Amministrazione potrà essere eseguita dal broker senza preventiva e formale autorizzazione da parte dell'Amministrazione stessa.

La sottoscrizione delle polizze, come pure la formulazione delle disdette ed il pagamento delle rate di premio, sono e rimangono di esclusiva competenza dell'Ente, pur venendo effettuate tramite il broker. Non sono imputabili all'Amministrazione eventuali ritardi nei pagamenti effettuati dal broker alle Compagnie.

Il broker aggiudicatario non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti delle

Comune di Arese

Via Roma 2 - 20020 Arese MI
Codice fiscale e partita IVA 03366130155
tel. 02.935271 - fax 02.93580465
www.comune.arese.mi.it
p.e.c. protocollo@cert.comune.arese.mi.it



strutture dell'Ente, né darà in grado di impegnare in alcun modo l'Ente stesso se non previa esplicita autorizzazione.

Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed afar stipulare, modificare o integrare ai competenti organi comunali, per quanto attiene alle valutazioni rese nell'espletamento dell'incarico e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri.

Il broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente la necessità di provvedere alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa di organi comunali, dirigenti o di funzionari preposti ai servizi.

Il broker deve garantire trasparenza nei rapporti con le Compagnie di assicurazione aggiudicatarie dei contratti di assicurazione.

Il broker dovrà, inoltre, fornire documentazione ed esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa, trattativa condotta per conto dell'Ente stesso.

L'Amministrazione avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal broker nell'espletamento del servizio, anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.

Il broker si impegna a garantire la fattibilità del programma assicurativo proposto in sede di gara.

Il Comune di Arese si riserva la facoltà di proporre, nel periodo di vigenza del contratto, tutte le aggiunte e le modifiche che si dovessero rendere necessarie in occasione di aumento o diminuzione delle attività del Comune stesso. Le suddette modifiche non comporteranno alcuna variazione alle condizioni contrattuali stabilite con il presente appalto.

Articolo 4 – CORRISPETTIVO

Il servizio di cui al presente Capitolato non comporta per il Comune di Arese alcun onere né presente né futuro per compensi o rimborsi, in quanto l'attività del broker sarà remunerata, secondo prassi consolidata, sotto forma di provvigioni percentuali applicate ai premi corrisposti, per il tramite delle Compagnie di assicurazione con le quali sono in corso le coperture assicurative del Comune, così come ogni ulteriore futuro contratto assicurativo venga stipulato per ulteriori valutazioni di necessità e opportunità con l'intervento dell'Aggiudicatario.

Il valore presunto e figurativo del presente affidamento è quantificato in **Euro 38.000,00 ed è** computato ai fini del rispetto della normativa in materia di appalti in relazione alle soglie di valore ex art. 28 D. Lgs. n. 163/2006 (aggiornate a decorrere dal 01.01.2016 con Regolamento UE 2015/2070) e per ogni obbligo ed onere discendente da tale quantificazione (individuazione della procedura di gara, delle polizze di garanzia, ecc...).

Le provvigioni percentuali, da porre a carico delle Compagnie di assicurazione, per il servizio prestato dal broker, saranno quelle offerte nell'offerta economica aggiudicataria per l'intera durata del contratto. Tale corrispettivo è e dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per la prestazione del servizio oggetto dell'appalto, dei servizi connessi allo stesso e di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento del contratto secondo quanto specificato nel presente documento e nel Capitolato del servizio.

Il Comune non corrisponderà alcuna provvigione al broker nel caso di esito negativo delle gare d'appalto indette per l'affidamento dei contratti assicurativi o nel caso di mancata stipula dei contratti stessi.



Per i valori di aggiudicazione delle polizze assicurative in corso (annui, per l'annualità in corso, e per l'intero periodo contrattuale delle stesse, 31.12.2015 – 31.12.2020), si rimanda a quanto indicato al precedente art. 1.

Si precisa che le aliquote delle provvigioni offerte in sede di gara verranno applicate dal 01.05.16 per tutti i premi di polizza intermediati, compresi gli incassi delle polizze già collocate (con riferimento alle polizze stipulate relative alla gara del quinquennio 31.12.2015/31.12.2020).

I costi per la sicurezza sono valutati in Euro 0,00 in quanto il servizio oggetto della gara concerne un'attività di natura intellettuale e non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, c. 3, D. Lgs. 81/2008. L'Aggiudicatario deve indicare, in ogni caso e in sede di offerta, i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta.

Articolo 5 - PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Il Comune di Arese provvede di norma al pagamento dei premi assicurativi tramite il Broker.

La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il Broker si impegna a rilasciare al Comune di Arese le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla/alle Compagnia/e Assicuratrice/i entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Articolo 6 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

L'Aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 118, comma 6, Codice dei Contratti.

L'Aggiudicatario si obbliga altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti incaricati dell'esecuzione del presente contratto, condizioni di lavoro e retributivo non inferiori a quelle previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro da applicarsi nel luogo in cui il servizio stesso si svolge, inclusi gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio, anche se non aderente alle Organizzazioni datoriali (così come in caso di recesso dalle medesime).

La ditta aggiudicataria è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla tutela, protezione, assicurazione, previdenza, assistenza e sicurezza fisica prevista per i dipendenti.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, il Committente procede all'escussione della cauzione definitiva così come indicato nel successivo articolo 8.2.

Articolo 7 - Cessione del contratto e cessione dei crediti.

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo.

La cessione dei crediti è ammessa a norma di legge.

Comune di Arese

Via Roma 2 - 20020 Arese MI
Codice fiscale e partita IVA 03366130155
tel. 02.935271 - fax 02.93580465
www.comune.arese.mi.it
p.e.c. protocollo@cert.comune.arese.mi.it



Articolo 8 - POLIZZA ASSICURATIVA E CAUZIONE DEFINITIVA

8.1 Polizza assicurativa di Responsabilità Civile Professionale

L'aggiudicatario è responsabile dei danni che dovessero occorrere a terzi durante l'esecuzione del servizio, ivi incluso il Comune di Arese, ove imputabili ai propri dipendenti o derivanti da irregolarità o carenze degli obblighi contrattuali.

L'aggiudicatario prima della stipula del contratto dovrà essere in possesso (consegnando al Committente copia del frontespizio di polizza) di polizza di assicurazione di responsabilità civile professionale di cui all'art. 10 comma 3 del D. Lgs. n. 209/2005, comunicando successivamente ogni eventuale variazione. La polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere il massimale unico di almeno Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila).

Il mancato mantenimento in vigore, anche parziale, delle garanzie previste nella polizza assicurativa, così come la loro significativa riduzione, costituisce grave inadempimento, con conseguente risoluzione del contratto.

8.2 Cauzione definitiva

L'aggiudicatario prima della stipulazione del contratto dovrà, inoltre, costituire apposita cauzione definitiva pari al 10% del valore contrattuale, prendendo come riferimento l'importo complessivo posto a base di gara. La cauzione dovrà essere costituita con le modalità e i termini di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 40, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. l'importo della cauzione definitiva è ridotto del 50% per l'aggiudicatario in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti tale riduzione è accordata qualora il possesso delle certificazioni di cui al comma precedente sia comprovato da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'aggiudicazione con possibilità di aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

Resta salvo per il Committente l'esperimento di ogni altra azione, nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'Aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Committente debba avvalersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

E' ammessa la presentazione della cauzione definitiva mediante fidejussione bancaria o assicurativa. La predetta fidejussione dovrà avere come beneficiaria l'Amministrazione Comunale di Arese e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Committente.

Nel caso di inadempienze contrattuali, il Committente avrà diritto a valersi di propria autorità e senza altra formalità che la comunicazione scritta, della cauzione come sopra prestata e l'Aggiudicatario dovrà reintegrarla nel termine che gli verrà prefissato qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

La cauzione potrà essere integrata anche d'ufficio a spese dell'Aggiudicatario a meno che l'Amministrazione non ritenga di dichiarare lo scioglimento del contratto rivalendosi dei danni e delle

Comune di Arese

Via Roma 2 - 20020 Arese MI
Codice fiscale e partita IVA 03366130155
tel. 02.935271 - fax 02.93580465
www.comune.arese.mi.it
p.e.c. protocollo@cert.comune.arese.mi.it



spese subite a causa dell'inadempienza dell'Aggiudicatario.

Se il contratto viene dichiarato risolto per colpa dell'Aggiudicatario, questi incorrerà automaticamente nella perdita della cauzione, che verrà incamerata dal Comune.

Articolo 9 - PENALI

Il mancato adempimento delle prestazioni previste dal presente capitolato, ovvero proposte nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, comporterà l'applicazione della penale di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nell'adempimento rispetto ai termini indicati nel presente capitolato o dichiarati dall'aggiudicatario in sede di gara nella propria offerta tecnica.

Deve considerarsi ritardo anche l'ipotesi di servizi resi in modo parzialmente difforme. Di conseguenza la predetta penale verrà applicata sino a quando i servizi non inizieranno ad essere resi in modo effettivamente conforme alle disposizioni del presente capitolato e dell'offerta tecnica.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale il responsabile del procedimento propone all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Al verificarsi dell'inadempimento soggetto a penale, il Comune di Arese intimerà all'affidatario di provvedere entro il termine perentorio ivi indicato. Le penali saranno applicate a seguito dell'esame delle eventuali controdeduzioni dell'affidatario, le quali dovranno pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

L'ammontare della penalità verrà addebitato sulla cauzione definitiva.

L'applicazione della predetta penale non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni e non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 10 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO – DIRITTO DI RECESSO

10.1 Risoluzione contrattuale

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 cod. civ. (richiamando in via analogica e per quanto applicabili le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 163/2006 - artt. 136 ss) ed all'esecuzione d'ufficio a spese dell'appaltatore, in caso di inadempimento delle obbligazioni e/o in caso di mancata osservanza in tutto o in parte delle condizioni riportate nel presente Capitolato e nell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara. In entrambe le ipotesi prospettate è fatto salvo il risarcimento del danno.

10.2 Clausola risolutiva espressa

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. a tutto rischio e danno dell'aggiudicatario nei seguenti casi:

- a) qualora venga meno l'iscrizione all'Albo dei mediatori di cui all'art. 109, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 209/2005;
- b) qualora il broker ometta di dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze, errori professionali o altra inadempienza;
- c) qualora il broker non si adoperi per ricercare le migliori condizioni di mercato possibili;

Comune di Arese

Via Roma 2 - 20020 Arese MI
Codice fiscale e partita IVA 03366130155
tel. 02.935271 - fax 02.93580465
www.comune.arese.mi.it
p.e.c. protocollo@cert.comune.arese.mi.it



- d) inadempimenti che diano origine all'applicazione delle penalità di cui all'art. 9 del presente Capitolato qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- e) grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- f) ritardo ingiustificato nell'esecuzione delle prestazioni o altri obblighi previsti nel capitolato, tali da pregiudicare in modo sostanziale e tangibile il raggiungimento degli obiettivi del Committente;
- g) gravi inadempienze negli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori;
- h) applicazione a carico del broker aggiudicatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
- i) sospensione o interruzione da parte dell'appaltatore per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore;
- j) cessione del contratto a terzi;
- k) mancata reintegrazione della cauzione nei termini perentori stabiliti dal Committente;
- l) cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento a carico della ditta aggiudicataria;
- m) mancata osservanza dell'obbligo di non intrattenere rapporti di servizio, fornitura, professionali in genere con gli amministratori e responsabili del Comune di Arese e loro familiari (coniuge o convivente e parenti/affini entro il secondo grado) durante l'esecuzione del contratto e per il biennio successivo.

La risoluzione del contratto fa sorgere a favore dell'Amministrazione Comunale il diritto di affidare l'esecuzione del contratto al concorrente che segue immediatamente in graduatoria.

La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione, l'applicazione delle penalità ed il risarcimento dei danni conseguenti.

Nel caso in cui si sia verificata una delle circostanze predette, il Comune potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa mediante comunicazione in forma scritta da inviarsi all'Aggiudicatario entro 20 giorni dal verificarsi della condizione. Il mancato esercizio della facoltà nei predetti termini non costituisce in alcun modo rinuncia al diritto risarcitorio, alla formulazione di ogni domanda o eccezione, ivi compresa quella di risoluzione, da parte del Committente.

Le suddette sanzioni convenzionali saranno applicate anche ove l'inadempienza comporti sanzioni di altra natura.

10.3 Recesso da parte del Comune di Arese

Il Committente potrà recedere dal contratto, con preavviso non minore di 3 mesi, per motivi di pubblico interesse, o, con effetto immediato da ricevimento di comunicazione per raccomandata, in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione, fatti salvi i diritti dell'Aggiudicatario.

Art. 11 - Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm. e ii.

Comune di Arese

Via Roma 2 - 20020 Arese MI
Codice fiscale e partita IVA 03366130155
tel. 02.935271 - fax 02.93580465
www.comune.arese.mi.it
p.e.c. protocollo@cert.comune.arese.mi.it



Tutti i pagamenti a favore dell'Aggiudicatario dovranno transitare da conti correnti dedicati già comunicati al Committente. Il Committente verifica periodicamente l'assolvimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'inadempimento degli obblighi della Legge n. 136/2010 n. 3 e ss.mm.ii., accertato dall'Ente comporta, ai sensi del medesimo articolo, la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 12 – Controversie

A norma dell'art. 241, comma 1bis, del D. Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.

Resta ferma la competenza esclusiva del Foro di Milano.

Le parti ricorreranno al preventivo tentativo di conciliazione, ove esperibile in base alla vigente normativa.

Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Aggiudicatario non può comunque rallentare o sospendere le attività gestionali che costituiscono oggetto della presente concessione, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Ente Concedente.

Articolo 13 - Spese contrattuali

Il contratto relativo al presente affidamento sarà stipulato per atto pubblico amministrativo.

Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'Aggiudicatario e sono quantificate presuntivamente in Euro 600,00.

INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE ART. 13 DEL D.LGS. 30.06.2003, N. 196

1. Dati personali dei concorrenti/dell'Aggiudicatario.

I dati personali, conferiti dai concorrenti ai fini della partecipazione alla gara con le dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003, nonché dei contenuti di cui agli artt. 23 e 24 dello stesso, inclusi quelli 'sensibili' di cui agli artt. 4 e 20 del citato D.Lgs., saranno raccolti e trattati, per le attività istituzionali del Committente, ai fini del procedimento di gara e dell'eventuale stipulazione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al D. Lgs. n. 196/2003.

I dati potranno essere comunicati ad altra Pubblica Amministrazione limitatamente alle informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste dalla legge e strettamente necessarie per il perseguimento delle suddette finalità.

Responsabile del trattamento dei dati è la Responsabile dell'Area Legale, Culturale, Sportiva e Tempo Libero.

Il concorrente, ai sensi dell'art. 13 della suddetta legge, ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di rettificare, aggiornare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

2. Dati personali trattati dall'Aggiudicatario.

Il Broker aggiudicatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la più assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio, nonché l'obbligo di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo – al di fuori del trattamento necessario per l'esecuzione del servizio - se

Comune di Arese

Via Roma 2 - 20020 Arese MI
Codice fiscale e partita IVA 03366130155
tel. 02.935271 - fax 02.93580465
www.comune.arese.mi.it
p.e.c. protocollo@cert.comune.arese.mi.it



non dietro preventivo consenso da parte del Comune di Arese.

Il Broker è individuato, in ragione dell'affidamento di cui trattasi, quale responsabile del trattamento dei dati personali, per il quale il Comune di Arese risulta titolare.

Li, 29.01.2016

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Rosella Paganini